



Esprinet S.p.A.

Sede sociale in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat 4

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969

Rea MB - 1158694

* * *

Assemblea 27/28 aprile 2011

* * *

Relazione del Consiglio di Amministrazione

sul primo punto all'ordine del giorno in Parte Straordinaria:

Modifiche dello Statuto Sociale: modifiche ed integrazioni degli artt. 8) e 16).

* * *

L'opportunità dell'aggiornamento dello Statuto Sociale comporta che siano sottoposti alla presente Assemblea due interventi.

In primo luogo la modifica dell'art. 8) che si rende necessaria per l'adozione della Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate per la richiesta di autorizzazione da parte dell'Assemblea nell'ipotesi in cui gli amministratori indipendenti abbiano espresso un "avviso contrario" (così detto *whitewash*).

Si propone quindi all'Assemblea di integrare il primo comma dell'art. 8) dello Statuto Sociale come segue: " *L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluse le autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società*".

Per maggiore efficienza e semplicità il Consiglio di Amministrazione propone inoltre



all'Assemblea la modifica dell'art 16) comma n. 6 come segue: *“La convocazione dovrà effettuarsi al domicilio indicato da ciascun amministratore con telegramma o telefax o e-mail, da spediti almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d' urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima.”*

Di seguito vengono messi a confronto gli articoli dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica:

- a) nel testo vigente alla data odierna;
- b) nel testo quale risulterà a valle dell'introduzione delle modifiche obbligatorie in attuazione del D.Ls. 27/01/2010, n.27 che saranno introdotte dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile prima dell'Assemblea;
- c) nel testo che il Consiglio propone all'approvazione dell'Assemblea.

Si precisa che le modifiche statutarie sottoposte con la presente Relazione all'Assemblea non comportano il diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

* * *

<p>a)</p> <p>artt.8) e 16) dello</p> <p>Statuto vigente</p>	<p>b)</p> <p>artt.8) e 16) dello</p> <p>Statuto con modifiche</p> <p>obbligatorie apportate dal</p> <p>Consiglio di</p> <p>Amministrazione</p>	<p>c)</p> <p>artt.8) e 16) dello Statuto</p> <p>(come modificato dal</p> <p>Consiglio di</p> <p>Amministrazione) con</p> <p>proposte di modifiche ed</p> <p>integrazione da sottoporre</p> <p>all' Assemblea</p>
<p>Articolo 8</p> <p>L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci.</p> <p>Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio Sindacale, tramite il suo Presidente, o da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'avviso deve essere</p>	<p>Articolo 8</p> <p>L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci.</p> <p>Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio Sindacale, tramite il suo Presidente, o da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'avviso, contenente le</p>	<p>Articolo 8</p> <p>L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci.</p> <p>L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluse le autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.</p> <p>Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche, nei casi previsti dalla legge, dal</p>

<p>pubblicato, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche il giorno fissato per l'adunanza in seconda convocazione e, occorrendo, per l'adunanza in terza convocazione, qualora la prima e la seconda vadano deserte.</p> <p>Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati alla nomina a cariche sociali, con i relativi criteri di calcolo.</p>	<p>informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea nei termini di legge, sul sito internet della Società; ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche il giorno fissato per l'adunanza in seconda convocazione e, occorrendo, per l'adunanza in terza convocazione, qualora la prima e la seconda vadano deserte.</p> <p>Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati alla nomina a cariche sociali, con i relativi criteri di calcolo.</p>	<p>Collegio Sindacale, tramite il suo Presidente, o da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società; ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche il giorno fissato per l'adunanza in seconda convocazione e, occorrendo, per l'adunanza in terza convocazione, qualora la prima e la seconda vadano deserte.</p> <p>Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati alla nomina a cariche sociali, con i relativi criteri di calcolo.</p>
<p align="center">Articolo 16</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri,</p>	<p align="center">Articolo 16</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri,</p>	<p align="center">Articolo 16</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri,</p>

<p>oppure su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o di due membri almeno del Collegio Sindacale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. In deroga a quanto sopra, sarà necessario il voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno il 70% (settanta per cento) arrotondato al numero superiore dei membri del Consiglio, senza prevalenza del voto di chi presiede, per le deliberazioni che abbiano per oggetto: a) nomina e revoca di Amministratori Delegati e conferimento e revoca dei relativi poteri; b) approvazione e revisioni di budget e di piano industriale; c) acquisizioni, scorpori e cessioni (anche da parte di controllate) di partecipazioni e/o di aziende; d) approvazione di piani di stock option e di piani di riacquisto di azioni proprie; e) accensione di finanziamenti a medio e lungo termine; f) la eventuale istituzione di Comitato Esecutivo, la definizione dei poteri delegati e la nomina e revoca dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono</p>	<p>oppure su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o di due un membri membro almeno del Collegio Sindacale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. In deroga a quanto sopra, sarà necessario il voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno il 70% (settanta per cento) arrotondato al numero superiore dei membri del Consiglio, senza prevalenza del voto di chi presiede, per le deliberazioni che abbiano per oggetto: a) nomina e revoca di Amministratori Delegati e conferimento e revoca dei relativi poteri; b) approvazione e revisioni di budget e di piano industriale; c) acquisizioni, scorpori e cessioni (anche da parte di controllate) di partecipazioni e/o di aziende; d) approvazione di piani di stock option e di piani di riacquisto di azioni proprie; e) accensione di finanziamenti a medio e lungo termine; f) la eventuale istituzione di Comitato Esecutivo, la definizione dei poteri delegati e la nomina e revoca dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio di</p>	<p>oppure su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o di un membro del Collegio Sindacale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. In deroga a quanto sopra, sarà necessario il voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno il 70% (settanta per cento) arrotondato al numero superiore dei membri del Consiglio, senza prevalenza del voto di chi presiede, per le deliberazioni che abbiano per oggetto: a) nomina e revoca di Amministratori Delegati e conferimento e revoca dei relativi poteri; b) approvazione e revisioni di budget e di piano industriale; c) acquisizioni, scorpori e cessioni (anche da parte di controllate) di partecipazioni e/o di aziende; d) approvazione di piani di stock option e di piani di riacquisto di azioni proprie; e) accensione di finanziamenti a medio e lungo termine; f) la eventuale istituzione di Comitato Esecutivo, la definizione dei poteri delegati e la nomina e revoca dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono</p>
---	---	---

<p>presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età.</p> <p>La convocazione dovrà effettuarsi con lettera raccomandata, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma, telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima al domicilio di ciascun amministratore.</p> <p>Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si ritiene validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la</p>	<p>Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età.</p> <p>La convocazione dovrà effettuarsi con lettera raccomandata, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma, telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima al domicilio di ciascun amministratore.</p> <p>Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si ritiene validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la</p>	<p>presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età.</p> <p>La convocazione dovrà effettuarsi al domicilio indicato da ciascun amministratore con lettera raccomandata telegramma o telefax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima al domicilio di ciascun amministratore.</p> <p>Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si ritiene validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve</p>
---	--	--

verbale sul relativo libro. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.	trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.
---	---	---

* * *

Alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea straordinaria di Esprinet S.p.A.,

- presa conoscenza della relazione del Consiglio d’Amministrazione

Delibera

i) di modificare il primo comma dell’articolo 8 dello statuto sociale come segue:

“L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci.

L’Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluse le autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.”, invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

ii) di modificare il sesto comma dell’articolo 16 dello statuto sociale come segue:

“La convocazione dovrà effettuarsi al domicilio indicato da ciascun amministratore con telegramma o telefax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d’urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima”, invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

iii) di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per apportare al presente verbale tutte le modifiche formali e non sostanziali che fossero richieste dagli Uffici competenti in sede di



iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese”.

Nova Milanese, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Monti